

ALLEGATO SUB. A)

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE

TRA I COMUNI DI:

BASSANO DEL GRAPPA, POVE DEL GRAPPA, ROMANO D'EZZELINO, SOLAGNA E
VALBRENTA

STATUTO L.R. 40/2012

Adottato con deliberazione di Consiglio n. 2 del 23.07.2013

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 20.03.2014

Modifiche adottate con deliberazione di Consiglio n. 6 del 25.02.2019

Modifiche approvate con deliberazione di Consiglio n. 9 del 13.05.2019

Modifiche approvate con deliberazione di Consiglio n. 9 del 02.12.2020

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 (Denominazione e natura giuridica)

Art. 2 (Ambito territoriale)

Art. 3 (Sede)

Art. 4 (Scopi e funzioni)

Art. 5 (Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione montana)

TITOLO II

ORGANI DI INDIRIZZO E DI GOVERNO

Art. 6 (Organi)

Art. 7 (Composizione del Consiglio)

Art. 8 (Competenze del Consiglio)

Art. 8 bis (Presidente del Consiglio)

Art. 8 ter (Gruppi consiliari)

Art. 9 (Modalità di convocazione)

Art. 10 (Regolamento del Consiglio)

Art. 11 (Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

Art. 12 (Modifica della composizione dell'organo consiliare)

Art. 13 (Commissioni consiliari)

Art. 14 (Il Presidente dell'Unione montana)

Art. 15 (La Giunta)

Art. 16 (La Conferenza dei Sindaci)

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17 (Partecipazione popolare)

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 18 (Principi strutturali e organizzativi)

Art. 19 (Personale)

Art. 20 (Organizzazione degli uffici e del personale)

Art. 21 (Segretario)

Art. 22 (Direttore Generale)

Art. 23 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24 (Attività finanziaria e bilanci)

Art. 25 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

Art. 26 (Il Revisore)

Art. 27 (Tesoreria)

Art. 28 (Controllo di gestione)

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 (Regolamenti)

Art. 30 (Rinvio)

Art. 31 (Modifiche statutarie)

Art. 32 (Norme transitorie)

Art. 33 (Entrata in vigore)

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione denominata "Unione Montana del Bassanese".

2. L'Unione montana del Bassanese è un ente locale ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 2, comma 1, della L.R. 28.12.2012, n. 40 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale dell'Unione montana è costituito dal territorio dei Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna e Valbrenta.

2. L'Unione montana opera nel territorio montano e non montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 40/2012 e successive modifiche e integrazioni, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità montana del Brenta; costituisce, altresì, dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni che vi sono ricompresi e rappresenta la forma prioritaria per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali laddove previsto dalla normativa vigente.

Art. 3

(Sede)

1. L'Unione montana ha la propria sede legale in Bassano del Grappa, in via Vittorelli n. 30. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede; in alternativa, le adunanze degli organi elettivi collegiali possono svolgersi anche nelle sedi municipali dei Comuni aderenti o anche presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.

2. L'Unione montana può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 4

(Scopi e funzioni)

1. L'Unione montana persegue i seguenti scopi:

- a) svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2;
- b) promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali;
- c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
- d) sostenere e tutelare l'associazionismo quale manifestazione di impegno civile, politico e culturale, tendente a favorire i processi di promozione civile e di solidarietà sociale, favorendone la diffusione e supportandone le iniziative e le attività;
- e) razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- f bis) promuovere e attuare, in forma associata tra i Comuni partecipanti, politiche per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo nel territorio di riferimento;
- g) promuovere la tutela dell'ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
- h) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
- i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area.

2. L'Unione montana esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

- a) gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
- b) gestione, nell'ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità montane;
- c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall'articolo 44, comma 2, della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani, con particolare riferimento alle specifiche competenze in materia di tutela e promozione della montagna, come individuate e specificate dall'art. 5 della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40;
- d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni montane dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni.

3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall'Unione montana previo conferimento da parte di almeno due dei Comuni aderenti, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

4. L'Unione montana assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini. La presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle istituzioni da essa dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati, è garantita nella misura minima di un terzo dei componenti per ciascun genere. In caso di quoziente frazionario si procede ad arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5. Agli organi delle eventuali società controllate dall'Unione montana si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 5

(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione montana)

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all'Unione montana avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento.

2. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'Unione montana potrà avvenire a condizione che l'atto deliberativo di cui al comma 1 venga accettato dall'Unione e contenga i seguenti elementi:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali da parte dei Comuni aderenti, con relative modalità e tempistiche;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- e) la durata e le modalità di recesso, con esplicita previsione delle eventuali penalità in uscita.

3. L'Unione montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

5. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione montana intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 11 bis, comma 4, della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 18, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 24 gennaio 2020, n. 2, l'Unione montana può stipulare con gli stessi Comuni convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le quali devono prevedere gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

6. L'Unione montana può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all'Unione, ma non obbligati ex lege alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

7. L'Unione montana può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. La convenzione deve disciplinare: il contenuto della funzione o del servizio conferito; le forme di consultazione tra i Comuni aderenti (ivi

comprese le informazioni periodiche circa lo stato di attuazione delle funzioni/dei servizi convenzionati); i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali da parte dei Comuni aderenti, con relative modalità e tempistiche; la durata e le modalità di recesso con le eventuali penalità in uscita.

TITOLO II ORGANI DI INDIRIZZO E DI GOVERNO

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione montana:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente dell'Unione montana;
- c) la Giunta.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione montana è organo statutario.

2. Gli organi di indirizzo e di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione montana nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

3. La composizione degli organi di indirizzo e di governo è disciplinata dall'articolo 32, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Gli organi di governo sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 7

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto da un numero complessivo di **ventidue consiglieri**, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune; ciascun Comune elegge un numero di consiglieri determinato per il 80 % in rapporto alla popolazione legale (ossia dalla popolazione residente come rilevata dall'ISTAT alla data dell'ultimo Censimento generale della popolazione) e per il restante 20 % in rapporto al territorio montano (come determinato ai sensi della Legge 991/1952 e della L.R. 51/1993 e s.m.i.), **garantendo comunque almeno tre consiglieri a ciascun Comune associato**, secondo quanto risulta dalla sottostante tabella:

COMUNE	N° consiglieri assegnati nel Consiglio dell'Unione	N° componenti di maggioranza	N° componenti di minoranza
BASSANO DEL GRAPPA	9	6	3
POVE DEL GRAPPA	3	2	1
ROMANO D'EZZELINO	4	3	1
SOLAGNA	3	2	1
VALBRENTA	3	2	1
TOTALI	22	15	7

2. Il Consiglio dell'Unione montana viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni associati. I componenti del Consiglio dell'Unione montana rimangono in carica fino al momento della convalida nei nuovi eletti. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario, che sostituisce tutti i rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. In tal caso al Commissario va computato un numero di voti pari al numero complessivo dei consiglieri assegnati a quel Comune. Nel caso di scioglimento a seguito di fusione restano in carica i consiglieri dei Comuni fusi, ai sensi dell'articolo 1 comma 122 della Legge 56/2014.

4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della nomina del Consiglio comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del Consiglio comunale, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 3.

5. Il Consiglio dell'Unione montana, nella prima seduta, procede alla verifica di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità. Alla seduta partecipano anche i consiglieri oggetto di verifica.

6. La prima seduta del Consiglio dell'Unione montana - nella quale occorre provvedere alla convalida degli eletti, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione montana e all'elezione del Presidente dell'Unione montana (scelto tra i Sindaci dei Comuni associati) - viene convocata dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione montana. La convocazione deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell'Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali a norma dei precedenti commi 1 e 2. Fino all'avvenuta elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione montana, la seduta è presieduta dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione montana.

7. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, il Segretario dell'Unione montana ne sollecita la nomina con raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione, il Consiglio è convocato sotto la presidenza del Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione montana, purché il numero dei consiglieri sia almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di inerzia vi provvede il Consigliere più anziano d'età.

Art. 8

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione montana; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta, in quanto compatibili con il presente Statuto, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed

esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione montana e la competenza dei singoli Consigli dei Comuni associati nelle materie conferite.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione montana.
3. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione montana tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

Art. 8 bis

(Presidenza del Consiglio)

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida dei consiglieri eletti, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro quindici giorni. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;

b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni consiliari;

c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge e da statuti, regolamenti, convenzioni e patti in genere;

d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui al successivo art. 9, le sedute del Consiglio;

e) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione montana, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatica e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione montana.

Art. 8 ter
(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo, dandone comunicazione al Segretario dell'Unione montana.
2. Ogni gruppo è composto da almeno tre Consiglieri.
3. I Consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo provvede a dare comunicazione della sua costituzione al Segretario dell'Unione montana. Nella medesima comunicazione è indicato il nominativo del Capogruppo e dell'eventuale Vicecapogruppo, che fa le veci del Capogruppo in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo; in mancanza di designazione del Capogruppo nella comunicazione di costituzione del gruppo consiliare, è considerato Capogruppo il Consigliere appartenente al gruppo più anziano d'età.

Art. 9
(Modalità di convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio:
 - per determinazione del medesimo;
 - su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - su richiesta deliberata dalla Giunta;
 - su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali.
2. L'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente del Consiglio avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione montana.
3. Il Presidente del Consiglio stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.
4. L'attività del Consiglio si svolge presso la sede dell'Unione montana oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.
5. La convocazione del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, e altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l'accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all'Unione montana. La convocazione del Consiglio è, altresì, pubblicata all'Albo Pretorio on line. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

7. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni escluse le domeniche e le festività in genere.

8. Eventuali emendamenti dei Consiglieri devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all'ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d'urgenza.

9. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

10. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

11. Il Consiglio delibera con scrutinio palese e con maggioranza semplice tranne i casi stabiliti dalla legge.

Art. 10

(Regolamento del Consiglio)

1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto, sono disciplinate in particolare:

- a) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti del Consiglio dell'Unione montana;
- b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- c) l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni consiliari.

Art. 11

(Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione montana ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente dell'Unione montana, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione montana tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione montana con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente dell'Unione montana per la direzione politico - amministrativa nelle materie affidate. I Consiglieri titolari di deleghe non possono, in alcun modo, impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

Art. 12

(Modifica della composizione dell'organo consiliare)

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca da parte del Consiglio comunale che ha effettuato la nomina;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione montana, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione montana nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente del Consiglio comunica, entro cinque giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione montana la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente del Consiglio avvia, con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione montana, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione montana.

Art. 13

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti o temporanee.

2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, che può prevedere anche le

modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione montana.

Art.14

(Il Presidente dell'Unione montana)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione montana e la rappresenta assicurandone l'unità dell'azione politico-amministrativa.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione montana, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i Sindaci dei Comuni associati. L'elezione ha luogo nella prima seduta del Consiglio dell'Unione montana, successivamente alla convalida degli eletti e all'elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente del Consiglio. Qualora con la votazione non si ottenga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene riconvocato entro quindici giorni per l'elezione. Se anche in tale seduta non si ottiene la maggioranza assoluta il Presidente è eletto nella successiva seduta del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni, a maggioranza semplice.

3. La convocazione della prima seduta del Consiglio, da parte del Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione montana per la nomina del Presidente dell'Unione montana, deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell'Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali a norma del precedente articolo 7, commi 1 e 2. In caso di inerzia vi provvede il Consigliere più anziano d'età.

4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, il Segretario dell'Unione montana ne sollecita la nomina con raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione, il Consiglio è convocato sotto la presidenza del Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione montana, purché il numero dei Consiglieri sia almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di inerzia vi provvede il Consigliere più anziano d'età.

5. Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Unione montana;
- b) è componente di diritto del Consiglio dell'Unione montana;
- c) nomina gli assessori nel numero massimo di quattro, scegliendoli tra i Sindaci dei Comuni associati o tra gli Assessori facenti parte della Giunta dei Comuni associati all'uopo delegati dai Sindaci dei rispettivi Comuni, di modo che ogni Comune associato risulti rappresentato all'interno della Giunta dell'Unione montana;
- d) nomina il Vicepresidente dell'Unione montana tra gli Assessori;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici;
- f) nomina e revoca i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) impartisce direttive generali al Segretario dell'Unione montana in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- h) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- i) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 15;

- j) firma i verbali originali delle deliberazioni della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
- l) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione montana;
- m) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- n) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione montana e può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- o) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti all'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa;
- p) ha facoltà di attribuire, con proprio provvedimento, a Consiglieri dell'Unione montana incarichi specifici di diretta collaborazione con il Presidente stesso o con Assessori della Giunta su determinate materie.

6. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato di Sindaco e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente. In caso di commissariamento del Comune di appartenenza, le funzioni di Presidente dell'Unione montana sono assunte dal Vicepresidente dell'Unione montana, il quale provvede a convocare il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Presidente. In ogni caso la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente dell'Unione montana.

7. Il Presidente dell'Unione montana può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Presidente del Consiglio dell'Unione montana non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere ~~Sindaco~~ più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

8. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente dell'Unione montana (morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente dell'Unione montana o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente dell'Unione montana.

9. Il Vicepresidente dell'Unione montana sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

10. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni del Presidente.

11. Le dimissioni volontarie del Presidente dell'Unione montana sono indirizzate al Segretario dell'Unione montana, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art.15
(La Giunta)

1. La Giunta è formata dal Presidente dell'Unione montana e dagli Assessori, di cui uno con funzioni di Vicepresidente dell'Unione montana, da lui nominati nel numero di un Assessore per ogni Comune associato, scegliendo gli Assessori tra i Sindaci dei Comuni associati o tra gli Assessori facenti parte della Giunte dei Comuni associati all'uopo delegati dai Sindaci dei rispettivi Comuni..
2. La Giunta è formata nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, e garantendo la presenza di entrambi i sessi nella misura di cui al precedente art. 4, comma 4.
3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Presidente dell'Unione montana non possono far parte della Giunta dell'Unione montana.
4. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Unione montana, il quale ne dà comunicazione al Consiglio dell'Unione montana nella prima seduta successiva.
5. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione montana nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell'approvazione del rendiconto e dello stato di attuazione dei programmi, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
6. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
7. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
8. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione montana ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, SMS e altri strumenti concordati tra le parti ed idonei a verificare la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione Montana o presso le sedi municipali dei Comuni aderenti.
9. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione montana e in sua assenza dal Vicepresidente dell'Unione montana, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

11. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e su invito del Presidente possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell'Unione montana a cui siano state affidate specifiche deleghe dal Presidente oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell'Unione, esperti e tecnici invitati dal presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

12. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione montana con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente dell'Unione montana, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

Art. 16

(La Conferenza dei sindaci)

1. È istituita la "Conferenza dei sindaci", organismo consultivo, composto dai sindaci dei comuni associati interessati alla materia sulla quale è richiesto il parere.
2. La Conferenza dei sindaci è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione montana.
3. La Conferenza dei sindaci esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
 - a) gestione funzioni e servizi a carattere sovracomunale;
 - b) definizione dei disciplinari per l'assunzione di funzioni e servizi delegati.
4. La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.
5. I sindaci possono farsi sostituire dal vice sindaco o delegare, per specifiche materie, altro amministratore del comune.
6. La Conferenza dei sindaci coadiuva inoltre la Giunta dell'Unione, previa richiesta della stessa, relativamente alle materie trasferite e comunque ogni qualvolta la Giunta stessa lo ritenga opportuno. In tali casi la Conferenza può essere integrata con gli assessori comunali competenti per materia.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione montana promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione montana istanze, petizioni e proposte su materie inerenti all'attività dell'Ente.
4. L'Unione montana, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 18

(Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il modello è supportato dall'utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 19

(Personale)

1. L'Unione montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sul personale degli Enti locali e tenuto conto delle esigenze di esercizio dei propri compiti istituzionali e delle funzioni o dei servizi trasferiti dai Comuni aderenti. La programmazione di fabbisogno di personale dell'Unione montana si coordina necessariamente con la programmazione di fabbisogno dei Comuni aderenti nonché con i limiti di spesa e le capacità assunzionali fissati per gli stessi Comuni aderenti dalla vigente normativa.
2. L'Unione montana disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il personale dell'Unione montana è costituito da:

- a) personale messo a disposizione dai Comuni ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;
- b) personale assunto con contratto a tempo determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro;
- c) personale non dipendente con contratto di collaborazione nelle forme consentite dalla legge.

4. L'Unione montana può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale, alla manutenzione delle aree verdi e ad ogni altra competenza in materia di tutela e valorizzazione dei territori montane attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 40/2012, dell'attività di personale agricolo-forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale.

5. L'attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione montana, da parte dei Comuni, comporta l'unificazione delle relative strutture.

6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Funzioni locali, fatta eccezione per il personale assunto ai sensi del precedente comma 4.

Art. 20

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Unione montana disciplina, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario, ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. L'organizzazione degli uffici e del personale spetta alla Giunta che, per una moderna e funzionale organizzazione, adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. La Giunta provvede ad approvare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione montana.

4. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art. 21

(Segretario e Vicesegretario)

1. La responsabilità della gestione amministrativa dell'Unione montana è affidata al Segretario dell'Unione montana, scelto tra i Segretari comunali titolari dei Comuni aderenti o eventualmente tra i soggetti (dirigenti o dipendenti del comparto di categoria D appartenenti

ai Comuni aderenti, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di Vicesegretario nei Comuni) cui la vigente normativa dovesse consentire l'attribuzione del ruolo di Segretario dell'Unione montana.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità, nonché il trattamento economico del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla vigente normativa e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario, lo stesso è sostituito dal Vicesegretario dell'Unione montana, scelto tra i dirigenti dei Comuni aderenti o tra i dipendenti di ruolo inquadrati nella categoria D del Comparto Funzioni locali, in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della funzione di Vicesegretario nei Comuni.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità, nonché il trattamento economico del Vicesegretario in conformità con i principi stabiliti dalla dalla vigente normativa e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale.

Art. 22

(Direttore generale)

(abrogato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 02.12.2020)

Art. 23

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati e nominati dal Presidente dell'Unione montana tra le figure apicali delle Aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi di cui al precedente articolo 20, comma 3.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione montana, esercitando le competenze di cui all'art. 107 del TUEL.

3. Per l'attribuzione delle posizioni organizzative, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di personale degli Enti locali e ai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni locali.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24

(Attività finanziaria e bilanci)

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione montana è disciplinato dalla parte seconda del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Concorrono a formare il bilancio dell'Unione montana i trasferimenti da parte dei Comuni aderenti a fronte delle funzioni o dei servizi trasferiti, ai sensi del precedente articolo 5. I suddetti trasferimenti sono determinati dall'Unione montana in base ai criteri stabiliti nell'atto di conferimento della funzione o del servizio.

4. All'Unione montana competono tutti i trasferimenti regionali destinati alle Unioni montane, con particolare riferimento al contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti di cui all'art. 6 ter della L.R. 40/2012 e al contributo per spese di investimento derivante dal riparto del Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 6 quater della L.R. 40/2012. Spettano, inoltre, all'Unione montana tutte le entrate proprie previste dalle leggi regionali vigenti.

5. All'Unione montana competono anche gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

6. Nella fase di programmazione, l'Unione deve acquisire apposita certificazione in merito agli stanziamenti di spesa dei singoli Comuni associati per lo svolgimento delle funzioni proprie e trasferite.

7. In fase di rendicontazione, deve essere attestata ed asseverata dall'Organo di Revisione di entrambi gli enti, la corrispondenza dei rapporti di debito-credito tra l'Unione ed i Comuni associati.

Art. 25

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese dell'Unione montana per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente, come definite dall'art. 5 della Legge Regionale 40/2012, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali e da entrate proprie afferenti l'esercizio delle funzioni montane, sono ripartite tra tutti i Comuni montani aderenti, per la quota del sessanta per cento sulla base della popolazione montana residente al 31 dicembre dell'anno precedente e per la quota del quaranta per cento sulla base del territorio montano come classificato dalla legge regionale.

2. Le spese direttamente attribuibili alla gestione associata di funzioni e servizi trasferiti dai Comuni, e non coperte da trasferimenti statali o regionali e da entrate afferenti ai servizi stessi, sono ripartite tra i Comuni aderenti sulla base dei criteri stabiliti negli atti di conferimento delle funzioni o dei servizi.

3. Le spese generali di funzionamento dell'ente non attribuibili puntualmente alle funzioni e servizi trasferiti, al netto delle quote di trasferimenti regionali e statali per funzioni proprie e per l'esercizio associato di funzioni, sono ripartite tra i Comuni sulla base del valore economico determinato a consuntivo dei servizi trasferiti.

Art. 26

(L'organo di revisione economico-finanziario)

1. Il Consiglio dell'Unione Montana nomina l'Organo di revisione economico-finanziario, che viene designato e svolge le proprie funzioni secondo le regole stabilite per gli Enti locali.
2. L'organo di revisione economico-finanziario dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
5. L'Organo di revisione economico-finanziario collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente secondo le vigenti norme di legge.

Art. 27

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione montana è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
3. L'affidamento del servizio di tesoriere ha luogo con le modalità e le procedure disciplinate dall'art. 210 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente. Allo scopo di realizzare economie di scala, la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria può essere espletata dal Comune associato di maggiori dimensioni demografiche (e dunque dotato di una più articolata struttura organizzativa), anche a beneficio dell'Unione montana, oltre che di altri Comuni di minori dimensioni demografiche appartenenti all'ambito territoriale dell'Unione montana, previo apposito accordo tra gli Enti interessati.

Art. 28

(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

(Regolamenti)

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione montana si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della corrispondente Comunità montana.

2. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all'Unione montana, la stessa adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi.

Art. 30

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento al D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", alla Legge regionale 27.04.2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e s.m.i. e alla Legge alla Legge regionale 28.09.2012, n. 40, "Norme in materia di Unioni montane" e s.m.i.

Art. 31

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione montana, con le modalità previste dall'art. 4, comma 5, della L.R. 40/2012, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.

2. Lo Statuto diviene esecutivo con la pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio online dell'Unione e dei Comuni associati.

Art. 32

(Norme transitorie)

1. L'Unione montana succede nei rapporti delle Unioni di comuni presenti nel suo territorio a partire dal 1° aprile 2014. Fino a tale data le Unioni di comuni continuano ad esercitare le loro funzioni.

Art 33

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'ente.